EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 DELLO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE N° 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363, 1368

Art. 1

1.1000/1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, l'articolo 1 è soppresso.

1.1000/2

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)* – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/3

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)* – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute quale diritto inviolabile e indisponibile da parte di persone diverse dal titolare, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/4

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Tutela della salute, della libertà di autodeterminazione terapeutica e della dignità)* – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute quale diritto inviolabile e indisponibile da parte di persone diverse dal titolare, la libertà di autodeterminazione terapeutica e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale fondamento dell'alleanza terapeutica e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/5

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)* – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/6

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Tutela della salute, della libertà di autodeterminazione terapeutica e della dignità)* – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà di autodeterminazione terapeutica e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/7

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come diritto inviolabile dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente, ai sensi degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, il diritto all'autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche».

1.1000/8

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute e della libertà di autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche, riconosce alla persona il diritto di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

1.1000/9

PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

1.1000/10

IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000/11

LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000/12

IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000/13

LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000 testo 2/14

BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente. al comma 3, preporre le seguenti parole: «La presente legge».

1.1000 testo 2/15

CHIAROMONTE, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, CASSON, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai commi 2 e 3, preporre le seguenti parole: «La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000 testo 2/16

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 1.

1.1000 testo 2/17

IGNAZIO MARINO, CASSON

All'emendamento 1.1000, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento».

1.1000 testo 2/18

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, la presente legge garantisce il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile, così come la libertà personale, anch'essa inviolabile, ed in particolare il diritto di rifiutare trattamenti sul corpo, sia pure di carattere sanitario.

1-*bis*. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, nel rispetto del diritto del paziente di rifiutare le cure e della facoltà del medico di non compiere interventi non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica.

1-*ter*. La presente legge riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana e garantisce la dignità dell'individuo riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.1000 testo 2/19

IGNAZIO MARINO, CASSON

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.

1-*bis.* La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

1-*ter*. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica».

1.1000 testo 2/20

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi

delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.1000 testo 2/21

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1000 testo 2/22

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, la presente legge garantisce il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile, così come la libertà personale, anch'essa inviolabile, ed in particolare il diritto di rifiutare trattamenti sul corpo, sia pure di carattere sanitario».

1.1000 testo 2/23

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i princìpi della deontologia medica».

1.1000 testo 2/24

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.1000 testo 2/25

COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, CASSON, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela l'autodeterminazione e la libertà individuale».

1.1000 testo 2/26

PORETTI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela la libertà individuale».

1.1000 testo 2/27

PORETTI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela la libertà dei cittadini nel fine vita».

1.1000 testo 2/28

COSENTINO, PORETTI, CHIAROMONTE, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela la libertà dei cittadini di rifiutare qualsivoglia trattamento».

1.1000 testo 2/29

COSENTINO, PORETTI, CHIAROMONTE, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica non può imporre trattamenti sanitari contro la volontà del malato».

1.1000 testo 2/30

CHIAROMONTE, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, CASSON, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge tutela la salute e l'autodeterminazione della persona».

1.1000 testo 2/31

CECCANTI, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «secondo quanto stabilito dagli» con le seguenti: «tenendo conto dei principi di cui agli».

1.1000 testo 2/32

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire le parole: «secondo quanto stabilito dagli» con le seguenti: «in applicazione del disposto degli».

1.1000 testo 2/33

GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «secondo quanto stabilito dagli» con le seguenti: «nel rispetto degli».

1.1000 testo 2/34

CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 2», inserire la seguente: «3,».

1.1000 testo 2/35

CECCANTI, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d) e) ed f) con le seguenti:

«*a)* riconoscere e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione;

b) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute, inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione;

c) stabilisce ponderati equilibri tra il diritto alla vita e il diritto alla salute;

d) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della persona siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza».

1.1000 testo 2/36

LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo».

1.1000 testo 2/37

COSENTINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

1.1000 testo 2/38

BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.1000 testo 2/39

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, CASSON, DELLA MONICA

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1000 testo 2/40

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1000 testo 2/41

BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione».

1.1000 testo 2/42

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* riconosce e tutela l'esistenza umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale».

1.1000 testo 2/43

BASSOLI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* riconosce e tutela l'esistenza umana, quale diritto inviolabile, garantito anche nella fase terminale».

1.1000 testo 2/44

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* riconosce e tutela la vita umana, quale inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale».

1.1000 testo 2/45

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* riconosce e tutela la vita umana e ne impedisce la morte».

1.1000 testo 2/46

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* garantisce al paziente la scelta delle cure mediche».

1.1000 testo 2/47

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «riconosce e tutela la vita umana», con le seguenti: «riconosce la tutela della vita umana».

1.1000 testo 2/48

BASSOLI, IGNAZIO MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile» con le seguenti: «il diritto inviolabile alla vita».

1.1000 testo 2/49

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma1, lettera a), sostituire la parola: «inviolabile» con la seguente: «fondamentale».

1.1000 testo 2/50

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «inviolabile» inserire le seguenti: «da parte di soggetti diversi dal titolare».

1.1000 testo 2/51

MARITATI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ed indisponibile» sino a: «di volere» con le seguenti: «, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il soggetto non sia più in grado di intendere o di volere, in conformità alla volontà univocamente espressa dal paziente nei modi previsti dalla legge».

1.1000 testo 2/52

MARITATI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.1000 testo 2/53

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «indisponibile».

1.1000 testo 2/54

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a) sopprimere: «garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e» e sostituire: «, fino alla morte nei modi di legge» con: «ne impedisce la morte».

1.1000 testo 2/55

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera a) sopprimere: «nella fase terminale dell'esistenza e».

1.1000 testo 2/56

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma1, lettera a), sostituire le parole: «anche nella fase terminale» con le seguenti: «in ogni fase».

1.1000 testo 2/57

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e nell'ipotesi in cui» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dell'individuo e nell'ipotesi in cui esso non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.1000 testo 2/58

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nell'ipotesi in cui» con la seguente: «qualora».

1.1000 testo 2/59

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.1000 testo 2/60

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.1000 testo 2/61

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «persona» con: «individuo».

1.1000 testo 2/62

LEOPOLDO DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «in grado di intendere o di volere».

1.1000 testo 2/63

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e di volere», inserire le seguenti: «in conformità alla volontà espressa, nei modi previsti dalla legge».

1.1000 testo 2/64

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.1000 testo 2/65

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a) sopprimere: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.1000 testo 2/66

BIANCONI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei modi di legge», con le seguenti: «ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578;».

1.1000 testo 2/67

BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1000 testo 2/68

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1000 testo 2/69

IGNAZIO MARINO, GUSTAVINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* garantisce il rispetto e la tutela della fase finale della vita nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.».

1.1000 testo 2/69-bis

GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute, inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione;».

1.1000 testo 2/70

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «riconosce».

1.1000 testo 2/71

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la dignità di ogni persona» con le seguenti: «la volontà e l'autodeterminazione di ogni individuo».

1.1000 testo 2/72

IGNAZIO MARINO, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la dignità» con le seguenti: «la dignità e la libertà di autodeterminazione».

1.1000 testo 2/73

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.1000 testo 2/74

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.1000 testo 2/75

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con la seguente: «individuo».

1.1000 testo 2/76

CHIAROMONTE, IGNAZIO MARINO, BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.».

1.1000 testo 2/77

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza».

1.1000 testo 2/78

BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza» con le seguenti: «quale diritto fondamentale e inviolabile, prevalente rispetto agli interessi della scienza e della società».

1.1000 testo 2/79

BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria».

1.1000 testo 2/80

IGNAZIO MARINO, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'interesse della società e della scienza» con le seguenti: «agli interessi della società e della scienza».

1.1000 testo 2/81

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e della scienza».

1.1000 testo 2/82

GUSTAVINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo il rispetto e la tutela della fase finale della vita nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

1.1000 testo 2/83

CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1000 testo 2/84

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1000 testo 2/85

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* tutela la salute e la libertà di autodeterminazione terapeutica quale diritto inviolabile della persona, condizione di legittimità del trattamento sanitario e presupposto dell'alleanza tra medico e paziente».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «della vita», *inserire la seguente:* «, della libertà di autodeterminazione terapeutica».

1.1000 testo 2/86

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* tutela la salute e la libertà di autodeterminazione terapeutica quale diritto inviolabile della persona, condizione di legittimità del trattamento sanitario e presupposto dell'alleanza tra medico e paziente».

1.1000 testo 2/86-bis

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* tutela la salute e la libertà di autodeterminazione terapeutica quale diritto inviolabile della persona e presupposto dell'alleanza tra medico e paziente».

1.1000 testo 2/87

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* riconosce come inviolabile il diritto alla salute e assicura che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato».

1.1000 testo 2/88

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;».

1.1000 testo 2/89

CECCANTI, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «come fondamentale diritto della persona» con le seguenti: «quale diritto inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare».

1.1000 testo 2/90

IGNAZIO MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «fondamentale diritto» con le seguenti: «diritto inviolabile».

1.1000 testo 2/91

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.1000 testo 2/92

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.1000 testo 2/93

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «individuo».

1.1000 testo 2/94

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «persona» inserire le seguenti: «, indisponibile da parte di soggetti diversi dal titolare».

1.1000 testo 2/95

BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, COSENTINO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «diritto della persona» aggiungere le seguenti: «inviolabile ed indisponibile».

1.1000 testo 2/96

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «ed interesse della collettività».

1.1000 testo 2/97

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «collettività» con la seguente: «comunità».

1.1000 testo 2/98

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «collettività» con la seguente: «società».

1.1000 testo 2/99

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, conformemente al principio del consenso informato, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona e della dignità umana».

1.1000 testo 2/100

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona e della dignità umana».

1.1000 testo 2/101

IGNAZIO MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000 testo 2/102

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000 testo 2/103

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e garantisce cure gratuite agli indigenti».

1.1000 testo 2/104

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Conformemente al principio del consenso informato».

1.1000 testo 2/105

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*. garantisce che l'attività medica osservi comunque i limiti imposti dal rispetto della persona umana, riconoscendo il principio del consenso informato quale fondamento dell'alleanza terapeutica».

1.1000 testo 2/106

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*. garantisce che nessuno sia obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, assicurando che l'attività medica non violi in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000 testo 2/107

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*. garantisce che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e al rispetto della libertà di autodeterminazione terapeutica».

1.1000 testo 2/108

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*. garantisce che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato».

1.1000 testo 2/109

LEOPOLDO DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis* stabilisce ponderati equilibri tra il diritto alla vita e il diritto alla salute;».

1.1000 testo 2/110

COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1000 testo 2/111

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1000 testo 2/112

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d). Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma l è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente».

1.1000 testo 2/113

IGNAZIO MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* garantisce ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario;».

1.1000 testo 2/114

COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* subordina ogni trattamento sanitario all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole».

1.1000 testo 2/115

BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* garantisce, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto ad una informazione completa e comprensibile riguardo i trattamenti sanitari».

1.1000 testo 2/116

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.1000 testo 2/117

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

1.1000 testo 2/118

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce il diritto del paziente a ricevere dal medico informazioni specifiche e dettagliate circa le cure mediche più appropriate alle quali può scegliere di esser sottoposto».

1.1000 testo 2/119

IGNAZIO MARINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «la partecipazione» con le seguenti: «il consenso informato».

1.1000 testo 2/120

IGNAZIO MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la partecipazione» con le seguenti: «il consenso».

1.1000 testo 2/121

COSENTINO, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate».

1.1000 testo 2/122

LEOPOLDO DI GIROLAMO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione informata e consapevole» con le seguenti: «alla conoscenza».

1.1000 testo 2/123

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d) sostituire la parola: «all'identificazione» con le seguenti: «all'accettazione».

1.1000 testo 2/124

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «al consenso».

1.1000 testo 2/125

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 testo 2/126

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «riconoscendo come prioritario il diritto del paziente ad accettare o rifiutare cure sul proprio corpo».

1.1000 testo 2/127

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «riconoscendo come prioritario il consenso informato del paziente».

1.1000 testo 2/128

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), dopo la parola: «riconoscendo» inserire le seguenti: «riconoscendo il consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e».

1.1000 testo 2/129

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «come prioritaria».

1.1000 testo 2/130

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente» con le seguenti: «il consenso informato».

1.1000 testo 2/131

COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «tra il medico e il paziente» con le seguenti: «con il medico».

1.1000 testo 2/132

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 testo 2/133

BOSONE, CHIAROMONTE, IGNAZIO MARINO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 testo 2/134

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: «, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 testo 2/135

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 testo 2/136

BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, IGNAZIO MARINO, COSENTINO, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.» con le seguenti: «in presenza di dichiarazione anticipata di trattamento».

1.1000 testo 2/137

BOSONE, CHIAROMONTE, IGNAZIO MARINO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «peculiare».

1.1000 testo 2/138

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, IGNAZIO MARINO, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente».

1.1000 testo 2/139

BASSOLI, IGNAZIO MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della stessa siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza».

1.1000 testo 2/140

CHIAROMONTE, IGNAZIO MARINO, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) garantisce il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono; il rifiuto può intervenire in qualunque momento».

1.1000 testo 2/141

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, IGNAZIO MARINO, COSENTINO, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) garantire al soggetto interessato la possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il consenso ai trattamenti sanitari».

1.1000 testo 2/142

IGNAZIO MARINO, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, DELLA MONICA

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1000 testo 2/143

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1000 testo 2/144

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:

– informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita; chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e documentarlo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;

– dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;

– accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;

– consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei

confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;

– consultare e tenere conto delle considerazioni dell'équipe sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;

– informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicate dallo stesso paziente;

– garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia».

1.1000 testo 2/145

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* Riconosce a ogni persona il diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.1000 testo 2/146

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* Ammette forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente».

1.1000 testo 2/147

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* Permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio quando a farne richieste è il paziente».

1.1000 testo 2/148

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* Riconosce a ogni persona in condizioni terminali il diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 testo 2/149

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* Riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.1000 testo 2/151

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* Riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico».

1.1000 testo 2/150

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* Riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.1000 testo 2/152

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* Vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale se non espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento».

1.1000 testo 2/153

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* Vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente».

1.1000 testo 2/154

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare le cure, ed il dovere del medico di rispettarlo in ogni caso, vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 testo 2/155

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare le cure, ed il dovere del medico di rispettarlo in ogni caso in virtù del divieto di accanimento terapeutico, non può legittimare condotte di omicidio o di aiuto o istigazione al suicidio, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, né di abbandono terapeutico».

1.1000 testo 2/156

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* vieta ogni forma di eutanasia ed ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, così come disciplinato dagli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 testo 2/157

DELLA MONICA, IGNAZIO MARINO, BASSOLI, COSENTINO, CHIAROMONTE, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* riconosce il principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento sanitario, dovendo si comunque garantire che l'attività medica, fmalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana e si conformino al principio del consenso informato».

1.1000 testo 2/158

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* nel riconoscere la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.1000 testo 2/159

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva».

1.1000 testo 2/160

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* nel riconoscere la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche».

1.1000 testo 2/161

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate».

1.1000 testo 2/162

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* nel riconoscere la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.1000 testo 2/163

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* tutela la libertà dei cittadini di rifiutare qualsivoglia trattamento».

1.1000 testo 2/164

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico».

1.1000 testo 2/165

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sopprimere le parole: «vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 testo 2/166

CHIAROMONTE, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 testo 2/167

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 testo 2/168

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere la parola: «575,».

1.1000 testo 2/169

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere la parola: «579,».

1.1000 testo 2/170

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «575».

1.1000 testo 2/171

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «579».

1.1000 testo 2/172

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «580».

1.1000 testo 2/173

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente».

1.1000 testo 2/174

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ogni forma» prima della parola eutanasia.

1.1000 testo 2/175

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni forma di dolce morte».

1.1000 testo 2/176

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «L'eutanasia attiva».

1.1000 testo 2/177

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni eutanasia».

1.1000 testo 2/178

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «ogni forma» con le seguenti: «diverse forme».

1.1000 testo 2/179

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 lettera e), sostituire la parola: «ogni forma» con le seguenti: «alcune forme».

1.1000 testo 2/180

BIANCONI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) dopo la parola: «eutanasia» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso condotte omissive,».

1.1000 testo 2/181

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.1000 testo 2/182

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «, e ogni forma di assistenza».

1.1000 testo 2/183

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ogni forma» prima della parola di assistenza o di aiuto al suicidio.

1.1000 testo 2/184

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «o di aiuto al suicidio».

1.1000 testo 2/185

LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «considerato che l'attività medica» fino alla fine della lettera.

1.1000 testo 2/186

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine della lettera con le seguenti: «l'attività medica è esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza. Tale attività medica è tuttavia sempre subordinata all'espressione del consenso informato di cui all'articolo 4, nel rispetto dell'articolo 5 della Convenzione di Oviedo, ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, nonché dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

1.1000 testo 2/187

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: ''L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza può consentire la morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente''».

1.1000 testo 2/188

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: ''L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portano ad una accelerazione del processo di morte''».

1.1000 testo 2/189

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: ''L'attività medica ha il dovere di rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portino ad una accelerazione del processo di morte''».

1.1000 testo 2/190

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da : «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: ''L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di rispettare le scelte del paziente''».

1.1000 testo 2/191

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'attività medica non può in alcun caso violare la libertà individuale e il diritto all'autodeterminazione del paziente».

1.1000 testo 2/192

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'attività medica è finalizzata alla tutela della vita e della salute».

1.1000 testo 2/193

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare le cure, ed il dovere del medico di rispettarlo in ogni caso, l'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, nel rispetto della libertà, dell'autonomia e della dignità del paziente, non può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente».

1.1000 testo 2/194

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente,» con le seguenti: «L'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente».

1.1000 testo 2/195

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «, in quanto esclusivamente» con la seguente: «è».

1.1000 testo 2/205

CECCANTI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «l'attività medica» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 32 secondo comma della Costituzione».

1.1000 testo 2/196

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sopprimere: «esclusivamente».

1.1000 testo 2/197

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «essere orientata» con le seguenti: «comportare».

1.1000 testo 2/198

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) sostituire: «produrre o consentire» con: «accelerare».

1.1000 testo 2/199

COSENTINO, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o consentire».

1.1000 testo 2/200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o consentire».

1.1000 testo 2/201

CECCANTI, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dovendo comunque garantire che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona umana e si conformino al principio del consenso informato».

1.1000 testo 2/202

BOSONE, PORETTI, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, se non previo consenso informato ed esplicito del paziente».

1.1000 testo 2/203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) aggiungere le seguenti parole: «, e comunque sempre nel rispetto del consenso informato del paziente».

1.1000 testo 2/204

BIANCHI, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

1.1000 testo 2/206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente articolo:

''611-*bis. - (Trattamento sanitario arbitrario).* – Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il medico che sottopone una persona ad un trattamento sanitario, senza il consenso di lei o di chi abbia facoltà di rappresentarla, quando il consenso sia necessario per la legittimità del trattamento, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata quando il trattamento è attuato contro l'esplicito e valido dissenso dell'avente diritto, anche se manifestato in una Dichiarazione Anticipata di Trattamento nelle forme stabilite dalla legge.

Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare informazioni inerenti alla propria situazione clinica, la pena è della reclusione fino a due anni quando il trattamento sanitario sia attuato in presenza di un consenso non preceduto da un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-*ter*apeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate''».

1.1000 testo 2/207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una patologia invalidante incurabile».

1.1000 testo 2/208

IGNAZIO MARINO, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1000 testo 2/209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1000 testo 2/210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* è fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita;

la sospensione dei trattamenti, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita;

la sospensione dei trattamenti avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti;

la proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure».

1.1000 testo 2/211

BIANCHI, IGNAZIO MARINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, aI comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* il medico non deve persistere in azioni diagnostiche e terapeutiche, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute o un miglioramento della qualità della vita del paziente, informato secondo le modalità previste dall'articolo 4. Qualora il malato sia un minore o un incapace di intendere o di volere nella fase terminale della vita e in condizioni di morte prevista come imminente, il comportamento del medico non deve mai configurarsi come abbandono terapeutico».

1.1000 testo 2/212

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita».

1.1000 testo 2/213

ASTORE, PARDI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura».

1.1000 testo 2/214

MASCITELLI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico può astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura».

1.1000 testo 2/215

GUSTAVINO, IGNAZIO MARINO, COSENTINO, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* garantisce che il medico debba astenersi da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1000 testo 2/216

CECCANTI, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «garantisce» sino a: «astenersi» con le seguenti: «garantisce che, soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi».

1.1000 testo 2/217

CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi» con le seguenti: «, ove corrisponda alla volontà del paziente, il medico si astenga».

1.1000 testo 2/218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «che in condizioni di morte prevista come imminente,».

1.1000 testo 2/219

BIANCHI, IGNAZIO MARINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente».

1.1000 testo 2/220

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), la parola: «possa» è sostituita con: «debba».

1.1000 testo 2/221

BOSONE, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «possa» con la seguente: «debba».

1.1000 testo 2/222

IGNAZIO MARINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), dopo la parola: «trattamenti» inserire la seguente: «sanitari» e dopo le parole: «non proporzionati» inserire le seguenti: «, anche di idratazione e di nutrizione,».

1.1000 testo 2/223

COSENTINO, BIANCHI, IGNAZIO MARINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), dopo la parola: «trattamenti» inserire la seguente: «sanitari».

1.1000 testo 2/224

GUSTAVINO, PORETTI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «straordinari».

1.1000 testo 2/225

IGNAZIO MARINO, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «non efficaci o non tecnicamente adeguati».

1.1000 testo 2/226

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «o agli obiettivi di cura».

1.1000 testo 2/227

BIANCONI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «, dai quali può derivare una sopravvivenza più gravosa».

1.1000 testo 2/228

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), sono aggiunte le seguenti parole: «, trattamenti configurati come accanimento terapeutico».

1.1000/229

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), aggiungere le parole: «Al fine di immettere nel mercato mondiale una maggiore disponibilità di morfina, prevedere eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali».

1.1000/230

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, dopo la lettera f) del comma 1, inserire le seguenti lettere:

«*g)* riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili e promuove la diffusione delle cure palliative;

h) stabilisce il diritto del paziente a ricevere gratuitamente le cure cui intende sottoporsi;

i) riconosce la presa in carico dei pazienti incapaci di intendere e volere, come quelli in stato vegetativo permanente accertato, quale livello essenziale d'assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, garantito anche a domicilio dall'azienda sanitaria regionale in cui il soggetto in stato vegetativo permanente risiede».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

1.1000 testo 2/231

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 aggiungere la lettera g).

«*g)* fatta salva la facoltà di non compiere interventi non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure. Il medico al quale vengano richieste prestazioni riconosciute come valide dalla scienza medica, ma che contrastino con la sua coscienza, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al paziente ogni utile informazione e chiarimento, curando altresì la propria sostituzione con altro medico disponibile a rispettare la volontà del paziente. Qualora il paziente abbia rifiutato determinati trattamenti sanitari, il medico è tenuto a prestare ogni altro trattamento disponibile, consentito dal paziente e riconosciuto come congruo rispetto al caso concreto dalla scienza medica, anche se soltanto di carattere palliativo. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica. »

1.1000 testo 2/232

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 aggiungere la lettera g).

«*g)* ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1000 testo 2/233

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1 aggiungere la lettera g).

«*g)* in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.1000 testo 2/234

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, aggiungere la lettera g):

«g) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1000 testo 2/235

COSENTINO, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-*bis*). La presente legge riconosce il diritto alla morte dignitosa».

1.1000/236

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 2.

1.1000/237

CHIAROMONTE, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sopprimere il secondo comma.

1.1000/238

IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/239

CHIAROMONTE, PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/240

CHIAROMONTE, PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge tutela, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana».

1.1000/241

COSENTINO, CHIAROMONTE, LEOPOLDO DI GIROLAMO, BASSOLI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/242

LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/243

PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/244

PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/245

PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/246

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita».

1.1000/247

IGNAZIO MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «ad essere protetto contro il dolore attraverso» con le seguenti: «ad ottenere».

1.1000/248

BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «ad essere protetto contro il» con le seguenti: «alla protezione contro il».

1.1000/249

DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «l'applicazione» con le seguenti: «la scelta».

1.1000/250

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo la parola: «disponibili» inserire le seguenti: «, semplificandone la normativa vigente e facilitandone l'accesso».

1.1000/251

BASSOLI, IGNAZIO MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire le parole: «diffusione delle» con le seguenti: «il diritto alle».

1.1000/252

LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «La rete di cure palliative è l'insieme dei servizi regionali dedicati al miglioramento dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, forniti alle persone che affrontano la fase terminale di una malattia inguaribile, già realizzati o in fase di realizzazione secondo le indicazioni contenute nel programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, di cui al decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, e nell'accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 14 maggio 2001».

1.1000/253

BASSOLI, IGNAZIO MARINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, presso le unità di degenza ospedaliere e le strutture socio-sanitarie sono istituite le unità di cure palliative (UCP), unità sanitarie in grado di erogare cure palliative specialistiche in appositi centri residenziali-hospice, al domicilio, in ambulatorio, in day hospital e di garantire attività consulenziali.».

1.1000/254

BASSOLI, IGNAZIO MARINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei malati e delle famiglie che devono affrontare problematiche associate a malattie ad esisto infausto, non più responsive ai trattamenti specifici della malattia di base, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza, per mezzo dell'identificazione precoce, della precisa valutazione e del trattamento del dolore e di altri sintomi di natura fisica e psicologica.».

1.1000/255

IGNAZIO MARINO, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «al fine di garantire su tutto il territorio nazionale gli interventi di cura e assistenza qualificata e continuativa ai malati terminali, indipendentemente dalla malattia che ha condotto alla fase finale della vita, e di fornire un adeguato sostegno alle loro famiglie.» .

1.1000/256

IGNAZIO MARINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «attraverso la definizione dei principali percorsi diagnostico-terapeutici comuni ai malati inseriti in un programma di cure palliative, con priorità per quelle relative al trattamento del dolore, della dispnea, dei sintomi per la sfera psichica e per la sedazione palliativa».

1.1000/257

IGNAZIO MARINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante la predisposizione di linee guida per la definizione del sistema di codifica e del sistema tariffario di riferimento relativo ai sistemi di trattamento del dolore severo che necessitano di utilizzo di tecnologie».

1.1000/258

COSENTINO, IGNAZIO MARINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo le parole «e promuove la diffusione delle cure palliative» aggiungere le seguenti «e stabilisce i criteri di accesso alla rete per le cure palliative, attraverso percorsi e procedure semplificate e preferenziali.»

1.1000/259

BIANCHI, COSENTINO, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'istituzione della rete per le cure palliative».

1.1000 testo 2/260

COSENTINO, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.1000 testo 2/261

COSENTINO, IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge garantisce la persona e il rispetto dei suoi diritti riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.1000 testo 2/262

CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 3, con il seguente: «La presente legge riconosce come la scienza sia al servizio dell'interesse della società».

1.1000 testo 2/263

IGNAZIO MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 3, con il seguente: «La presente legge promuove lo sviluppo della scienza».

1.1000 testo 2/264

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 3 sostituire la parola: «garantisce» con la seguente: «promuove».

1.1000 testo 2/265

BASSOLI, IGNAZIO MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «volte alla presa in carico del paziente» con le seguenti: «idonee a garantire un adeguato sostegno al paziente».

1.1000 testo 2/266

IGNAZIO MARINO, COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO, BASSOLI

All'emendamento 1.1000, articolo 1, comma 3, sostituire le parole da: «del paziente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei pazienti, in particolare di coloro che siano incapaci di intendere o di volere, e delle loro famiglie».

1.1000 testo 2/267

IGNAZIO MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO, BASSOLI

All'emendamento 1.1000, articolo 1, comma 3, sostituire le parole da: «del paziente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei pazienti, in particolare di coloro che siano incapaci di intendere o di volere, e delle rispettive famiglie».

1.1000 testo 2/268

IGNAZIO MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO, BASSOLI

All'emendamento 1.1000, articolo 1, comma 3, sostituire le parole da: «del paziente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei pazienti, in particolare dei soggetti incapaci di intendere o di volere, e delle rispettive famiglie».

1.1000 testo 2/269

BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «dei soggetti incapaci di intendere e di volere» con le seguenti: «di coloro che sono incapaci di intendere o di volere».

1.1000 testo 2/270

LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sostituire le parole: «di intendere e di volere» con le seguenti: «di intendere o di volere».

1.1000 testo 2/271

COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sostituire le parole «e della sua famiglia» con le seguenti: «e della loro famiglia».

1.1000 testo 2/272

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 3 aggiungere: «garantendo il diritto alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) le cui rette di permanenza sono ripartite per il 50 per cento a carico del S.S.N.

(Servizio Sanitario Nazionale) e per il restante 50 per cento a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, in base alla situazione economica del solo assistito».

1.1000 testo 2/273

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione terapeutica)».

1.1000 testo 2/274

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione).

1.1000 testo 2/275

DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà di scelta terapeutica».

1.1000 testo 2/276

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale».

1.1000 testo 2/277

CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale».

1.1000 testo 2/278

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e della libertà individuale».

1.1000 testo 2/279

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e dell'autodeterminazione».

1.1000 testo 2/280

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con le seguenti: «dell'autodeterminazione terapeutica»

1.1000 testo 2/281

CHIAROMONTE, PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con le seguenti: «dell'autodeterminazione».

1.1000 testo 2/282

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire nella rubrica la parola: «vita» con le seguenti: «libertà di scelta».

1.1000 testo 2/283

CHIAROMONTE, PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire nella rubrica la parola: «vita» con le seguenti: «libertà individuale».

1.1000 testo 2/284

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, IGNAZIO MARINO, CASSON, BASSOLI, LEOPOLDO DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, sostituire nella rubrica la parola: «vita» con le seguenti: «libertà terapeutica».

1.1000 testo 2

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, con il seguente:

«Art. 1. - *(Tutela della vita e della salute). –*

1. La presente legge, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.

c) tutela la salute come fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività

d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente

f) garantisce che in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. Garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della sua famiglia».